

## Proposte USB PI Ricerca per il rilancio della ricerca pubblica svolta negli EPR

### Premessa

Il presente articolo ha come finalità la reale applicazione della raccomandazione 2005/251/CE riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. Partendo dalla delega all'Esecutivo per la modifica del DLGS 218/2016, la norma si propone una maggiore omogeneità tra i vari Enti di Ricerca. Si rende quindi necessario istituire un coordinamento di governance che, pur mantenendo le vigilanze ministeriali 'tematiche' oggi operanti, veda la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Presidente del Consiglio stesso come motori di un unico Piano Triennale Nazionale per la Ricerca Pubblica, che migliori le ricadute sulla committenza sociale delle attività di ricerca terze che i vari Enti conducono secondo la propria missione funzionale.

A questo riguardo il comma 1 rappresenta lo strumento che introduce la collegialità per il coordinamento della ricerca pubblica. Viene per questo istituito un apposito dipartimento presso la presidenza del consiglio che ha lo scopo di produrre una reale applicazione, anche attraverso norme successive della Raccomandazione e ridisegna la governance.

Il comma 2 abolisce alcune delle norme del Dlgs 218/2016 in particolari quelle che toglievano centralità all'azione governativa, imponevano sistemi di valutazione non coerenti con le attività degli enti, introducevano sistemi di premialità e distorsione nel reclutamento come le chiamate dirette senza concorso.

Il comma 3 risponde direttamente al mandato della raccomandazione onde creare le migliori condizioni per la costituzione di un mercato del lavoro dei ricercatori e del personale che passi attraverso la ricostituzione di un Comparto di contrattazione per il personale operante negli Enti di Ricerca indicati nell'articolo 1 del DLGS 218/2016. Va valutato in termini politici se prendere in considerazione l'inserimento del personale contrattualizzato dell'Università.

I commi seguenti forniscono risposte immediate a tematiche relative a questo particolare momento della vita degli Enti, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale, alle stabilizzazioni e al finanziamento generale della Ricerca Pubblica tramite una 'perequazione' rispetto al privato che opera nel settore della ricerca e dello sviluppo, con specifico riferimento al taglio del cuneo fiscale.

Più nello specifico, i commi 4, 5 e 6 sono indirizzati alla chiusura di un pesante contenzioso in essere o in divenire che porta un rilevante danno erariale e che è direttamente correlabile alla procedura di infrazione che la Commissione Europea ha messo in atto per quanto riguarda il problema delle carriere e del precariato nella ricerca.

Così, il comma 4 permette di definire come i primi 3 livelli ordinamentali, riservati ai laureati ricercatori e tecnologi, rappresentino un'unica area. Con il comma 5 si intende prorogare la data di inserimento nelle procedure di stabilizzazione definita dal Dlgs 75/2017 e allargare la platea dei precari storici da inserire nei processi di stabilizzazione. Il comma 6 aiuta le amministrazioni nella corretta e omogenea definizione del personale che possiede i requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del DLGS 75/2017, specificando che anche i periodi di assegno di ricerca prestati presso le università sono da considerare nella selezione dei contratti utili alla determinazione del requisito stesso.

Il Comma 7 ha lo scopo di impedire che gli Enti, utilizzando i fondi non strutturali liberati dalle stabilizzazioni in atto, ripropongano l'abuso dello strumento contrattuale dell'assegno di ricerca. Va ricordato che questa riproposizione temuta è già avvenuta a seguito delle norme inserite nella legge di stabilità 2006-2007.

Il comma 8 ristabilisce la corretta identificazione delle spese salariali, per i ricercatori e tecnologi e per il personale tecnico e amministrativo che con loro collabora, attraverso una deroga al blocco dell'aumento dei fondi accessori. Va sottolineato che tale iniziativa tende a normare in maniera chiara un orientamento già definito nelle circolari applicative e derivante dal mancato inserimento della quota relativa ai dipendenti a tempo determinato ora in via di stabilizzazione nel fondo accessorio dei dipendenti a tempo indeterminato.

Il comma 9 è l'unica norma che presenta un 'costo'; tuttavia la spesa è giustificata dalla necessità di cancellare una evidente discriminazione nei confronti della Pubblica Amministrazione che, rispetto a quanto avviene nel settore privato, non può ridurre il cuneo fiscale per i neo assunti. Il costo previsto è di circa 50 mln di euro per circa 3200 assunzioni.

Art. X

Misure per il rilancio del settore degli Enti Pubblici di Ricerca e per la piena applicazione della raccomandazione europea 2005/251/CE

Comma 1 Il Governo per ottemperare alla completa applicazione della raccomandazione europea 2005/251/ coordina nella sua collegialità la ricerca degli Enti di cui al comma 1 del Dlgs 218/2016. A questo scopo all'articolo 1 del Dlgs 218/2018 dopo il comma 2 viene aggiunto il comma 2 bis "E' istituito presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per il Coordinamento degli Enti di Ricerca Pubblica presso il Governo. Il dipartimento ha il compito di coordinare nell'ambito del Consiglio dei Ministri, permanendo le vigenti vigilanze ministeriali, tutte le iniziative atte al rilancio degli Enti di cui al comma 1".

Comma 2 Nelle more della definizione dell'azione di coordinamento di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 del Dlgs 218/2016 vengono abrogati le seguenti norme del Dlgs 218/2016: articolo 6 comma 1; Articolo 8 comm1, 2, 3, 4, 5 e 7; Articolo 15; Articolo 16; Articolo 17.

Comma 3 Allo scopo di rispettare la raccomandazione europea 2005/251/CE , affinché si possano costruire le condizioni per un mercato del lavoro dei ricercatori europei, a partire dal triennio di contrattazione 2019-2021 si costituisce il 'Comparto della Ricerca Pubblica (e dell'Università)' per il personale dipendente degli Enti individuati dall'articolo 1 del DLGS 218/2016 (e il personale non contrattualizzato delle università).

Comma 4 I profili dei ricercatori e tecnologi rappresentano aree uniche ordinamentali.

Comma 5 Le parole '31 dicembre 2017' nella lettera c) del comma 1 e lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 del Dlgs 75/2017 sono modificate con le parole '31 dicembre 2018'.

Comma 6 All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quarto periodo è riformulato come segue: «Per i predetti Enti Pubblici di Ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca svolti presso gli Enti di Ricerca, le Università o Istituzioni Pubbliche di ricerca, in possesso dei requisiti ivi previsti».

Comma 7 Nel triennio 2018-2020, con l'obiettivo di mantenere il personale con diverse forme di contratti di lavoro e di formazione attualmente in servizio ma anche impedire il riproporsi del fenomeno del precariato, agli Enti di cui all'articolo 1 del dlgs 218/2016 - prima di poter procedere a nuove assunzioni con qualunque forma contrattuale - è fatto obbligo di stabilizzare tutto il personale in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 20 Dlgs 75/2017. E', altresì, fatto divieto agli

Enti di cui al presente comma l'utilizzo dell'assegno di ricerca, fermo restando il personale che già sia stato reclutato con lo stesso strumento.

Comma 8 Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui al presente articolo non si applica l'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 durante l'attuazione dei Piani Triennali di Assunzioni che prevedono dei processi di stabilizzazione del personale precario.

Comma 9 Allo scopo di rendere omogeneo il trattamento fiscale in essere per i datori di lavoro che assumono nuovo personale a tempo indeterminato, anche agli Enti di cui al presente articolo si applicano le deduzioni di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del Dlgs 446/97 per una cifra di 15 mila euro per ogni nuovo assunto nel triennio 2018-2020. I risparmi derivati devono essere utilizzati prioritariamente per il completamento delle stabilizzazioni e nell'ambito delle definizioni dei piani triennali assunzionali nel triennio indicato.